

rendite di quiescenza e di reversibilità ai sensi dell'accordo previdenziale 6 ottobre 1951" avrebbero inciso sul fondo di integrazione che, peraltro, avrebbe ottenuto un incremento in seguito all'aumento della base contributiva.

Il problema della estensibilità alle pensioni degli aumenti di retribuzione presenta aspetti giuridicamente complessi.

È noto, infatti, che l'accordo previdenziale 6 ottobre 1951 è scaduto con il 30 quinqu 1954: l'art. 15 di detto accordo prevede la necessità di nuove pattuizioni, in attesa delle quali stabilisce che "il presente trattamento" sarà garantito al personale, dandosi atto che esso è collegato al sistema contributivo. Tali disposizioni, se implicano la ultra-attività del contratto nel senso di mantenere agli aventi diritto il trattamento pensionario conseguito all'atto della scadenza del contratto stesso (30 quinqu 1954), non risulta che implicano anche la ultra-attività nel senso di consentire l'automatica elevazione dei trattamenti di